

A cura di  
Marta Barcellona e Giovanni Geremia

<b>CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 13 LUGLIO 2000, ART. 8 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO</b>	
<p>Dovere del Tribunali per i minorenni di sorvegliare sull'operato dei servizi sociali locali. Doveri di informazione che incombono sullo Stato.</p>	<p>Il caso: le ricorrenti, i cui figli erano stati affidati dall'autorità giudiziaria italiana ad una comunità, denunciavano la violazione dell'art. 8 della Conv. Eur. Dir. Dell'uomo da parte dei provvedimenti che avevano dichiarato la decadenza dalla potestà genitoriale e che avevano portato all'allontanamento dei figli, nonché il ritardo con il quale le autorità avevano concesso loro di incontrarli e il numero insufficiente degli incontri stessi.</p> <p>Decisione: la Corte, sottolineando che le decisioni dei tribunali devono necessariamente favorire incontri fra genitori e figli con l'obiettivo di ricomporre i loro rapporti ai fini di un eventuale ricongiungimento familiare (ex art. 8 cit.), dichiara che è dovere dei tribunali per i minorenni svolgere una costante sorveglianza sull'operato dei servizi sociali locali affinché il comportamento di questi non comporti l'insuccesso nell'attuazione delle decisioni giudiziarie. L'assenza di informazioni da parte dei servizi sociali sulla scelta degli affidatari e sulle modalità di affidamento non è compatibile con i doveri di informazione che incombono sullo Stato, quando adottati gravi misure di ingerenza in una sfera così delicata e sensibile come quella della vita familiare.</p> <p><i>M. B.</i></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato su <i>Guida al Diritto, il sole 24 ore</i>, 2000, n.33, pag. 85 e ss.</p>

<b>TRIBUNALE DI MASSA, SEZ. DIST. DI CARRARA, 22 AGOSTO 2000, EST. FERRI</b>	
<b>ART. 570 C.P.</b>	
<p>Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Presupposto di configurabilità del delitto. Violazione dell'obbligo di fedeltà. Abbandono del domicilio.</p>	<p>Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 570 c.p. non è sufficiente la violazione dell'obbligo di fedeltà ma è necessario l'abbandono del domicilio domestico, consistendo l'obbligo di assistenza familiare nel dovere positivo di fornire all'altro coniuge, in tutti i casi della vita, concreta ed adeguata assistenza fisica, intellettuale, morale ed affettiva.</p> <p>(Fattispecie in cui si è ravvisato il delitto di cui all'art. 570 c.p a carico della moglie che aveva abbandonato il domicilio familiare. Non rileva quale scriminante, precisa l'Organo Giudicante, il fatto che la stessa si sia rifatta una propria vita e che dal nuovo rapporto siano nati due bambini, in quanto il suo comportamento deve essere valutato nel momento storico in cui è stato tenuto.)</p> <p><i>M. B.</i></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato su <i>Rivista Penale</i>, 4/2001, pag. 42 e ss.</p>

<p><b>CORTE DI CASSAZIONE, III SEZ., 27 SETTEMBRE 2000, N. 2842, PRES. ACQUARONE- EST. TERESI</b>  <b>ART. 600 TER C.P.</b></p>	
<p>Delitti sessuali contro i minori.                  Pornografia minorile.                  Divulgazione su Internet di immagini oscene.                  Uso della c.d. chat line.                  Configurabilità del reato..</p>	<p>Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter, terzo comma, c.p., se da una parte non basta la cessione di materiale pornografico minorile a singoli soggetti, dall'altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga diffuso, interessando un numero indeterminato di destinatari, come nel caso in cui la cessione di fotografie pornografiche minorili avvenga in favore di più persone per via telematica attraverso la chat line (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi ed altre informazioni in formato digitale.)                  M. B.</p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato su <i>Rivista Penale</i>, 1/2001, pag. 58 e ss.</p>

<p><b>CORTE DI CASSAZIONE, III SEZ., 16 MAGGIO 2000, PER. LA CAVA.</b>  <b>ART. 609 BIS., III CO. C.P. ; 133 C.P.</b></p>	
<p>Ipotesi di minore gravità nella violenza sessuale.                  Applicabilità.                  Riferibilità alle circostanze oggettive e soggettive del reato ed agli elementi di cui all'art. 133 c.p.</p>	<p>L'espressione "casi di minore gravità" di cui all'art. 609 bis, III co. C.p. non va automaticamente correlata all'ipotesi di assenza di penetrazione di cui all'abrogata fattispecie di "atti di libidine violenti", giacchè la ratio della disciplina legislativa che ha abolito la distinzione esclude che possa assurgere per se stessa ad elemento tipico o indizio dell'attenuante. Tale diminuzione deve, invece, considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui – avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione- sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, anche in relazione all'età della stessa, sicché è necessaria una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 c.p..                  M. B.</p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato su <i>Diritto Penale e Processo</i>, 1/2001, pag. 71 e ss. , con nota di Chiara Foladore</p>

<b>PRETURA DI SALERNO, SEZ. DIST. DI AMALFI, 31 MAGGIO 2000, N. 149, EST. BALDI. ART. 640 C.P.</b>	
<p>Truffa contrattuale.</p> <p>Aggravante del pericolo immaginario.</p> <p>Fattispecie.</p>	<p>Sussiste il reato di truffa continuata ed aggravata dall'aver ingenerato un pericolo immaginario quando l'agente induca la persona offesa a versare somme di denaro rappresentandole che le stesse sono destinate a convincere terzi delinquenti, in realtà inesistenti, a non effettuare il rapimento o compiere altre violenze ai danni dei familiari della persona offesa medesima.</p> <p>Nel caso di specie, piuttosto bizzarro, una nota albergatrice di Amalfi per quasi un decennio aveva versato complessivamente cinque miliardi circa a favore dell'imputata, psicologa che aveva in cura i tre giovani figli dell'imprenditrice. L'imputata con l'ausilio dei suoi parenti aveva fatto credere alla vittima della truffa, attraverso artifici e raggiri, che la vita dei figli era in grave pericolo e che occorreva versare ingenti somme di denaro a terzi, delinquenti inesistenti, affinché desistessero dagli intenti criminosi.</p> <p><i>M. B.</i></p>
Il testo integrale è pubblicato su <i>Rivista Penale</i> , 4/2001, pag. 403 e ss.	

Corte di Cassazione - Sez. IV, 13 novembre 2000 (u.p. 21 giugno 2000) – Pres. Lisciotto – Rel. Brusco - Pinto	
<p><b>Omicidio colposo – Diritto al risarcimento – Figlio della vittima – Concepito ma non ancora nato al momento del decesso del padre – Risarcibilità <i>iure proprio</i> (art. 185 c.p. e 2043 c.c.)</b></p>	<p>Il nascituro, concepito all'epoca di un fatto illecito, e che sia successivamente nato, è personalmente titolare del diritto di azione per ottenere il risarcimento dei danni ingiusti provocatigli da tale fatto purché si verifichi la nascita e a decorrere da questo momento o da quello in cui si verifichino gli effetti dannosi. Se la nascita non si verifica (per il fatto colposo dell'agente o per altra causa) il danno ingiusto (ovviamente nei confronti del nascituro) non sorge così come nel caso in cui al fatto illecito (che abbia provocato danni al ferito) sia stato posto rimedio e non permangano conseguenze al momento della nascita.</p> <p>Nel caso di specie l'imputato era accusato di omicidio colposo per aver causato un incidente stradale in seguito al quale aveva perso la vita un motociclista. La Suprema Corte, nel condannare l'imputato, ha affermato la risarcibilità, <i>iure proprio</i>, del danno subito dal figlio della persona offesa che, alla data del sinistro stradale, era stato già concepito ma non era ancora nato. Così facendo ha confermato la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva riformato la decisione del Pretore laddove non aveva ammesso il risarcimento del figlio della vittima del sinistro. La Corte di Cassazione, a sostegno della propria decisione, ha osservato che i danni in questione non costituiscono danni del nascituro, ma danni di una persona effettivamente nata che, da un fatto illecito compiuto anteriormente alla sua nascita (ma dopo il suo concepimento), ha subito danni le cui conseguenze si manifestano successivamente alla sua nascita. In applicazione del principio così enunciato, la Corte ha riconosciuto, in favore del minore, il risarcimento del danno sia patrimoniale, conseguente alla morte del nascituro che, fin dal momento della nascita, è stato privato dell'assistenza materiale ed economica che il padre era tenuto a fornirgli, sia non patrimoniale, ad esclusione di quello derivante dalle sofferenze intrauterine.</p> <p><i>G.G.</i></p>

Trib. Agrigento – sent. 4 giugno 2001 – Pres. Agnello – Rel. Malato	
<p><b>Responsabilità aquiliana - Violenza sessuale – Persona gravemente offesa – Danno subito dai prossimi congiunti – Danno esistenziale – Ammissibilità (Artt. 185 c.p., 74 c.p.p.)</b></p>	<p>I prossimi congiunti di una persona gravemente offesa da un reato possono subire danni diretti ed immediati in conseguenza dell'evento lesivo qualificabili in termini di perdita di qualità personali, ovvero in termini di "danno esistenziale", vale a dire qualsiasi danno che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona.</p> <p>Nel caso di specie si trattava del presunto danno subito dal padre, dalla madre e dalla sorella di una minore, la quale aveva subito una violenza sessuale. Il Tribunale, dopo aver premesso che il danneggiato risarcibile ex artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, <i>stricto sensu</i> inteso, ma, piuttosto, con chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile alla azione od omissione dell'autore del reato, ha ammesso la costituzione di parte civile, oltre che della persona offesa, anche dei soggetti suindicati, rigettando le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati.</p> <p>G. G.</p>
Sentenza pubblicata integralmente in <i>Famiglia e diritto</i> , 2001, n. 5.	

Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 30 ottobre 2001, n. 41735 (dep. 22 novembre 2001) – Pres. Savignano – Rel. Piccialli – Pm Danesi	
<p><b>Atti osceni – Atti di esibizionismo</b></p> <p><b>Contrarietà al comune sentimento del pudore – Sussistenza del reato (art. 527 c.p.)</b></p>	<p>Integra il reato di atti di osceni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico il comportamento di chi mostra intenzionalmente i propri genitali, attesa l'inequivoca contrarietà di tale atteggiamento al comune sentimento del pudore, inteso quale la naturale riservatezza che circonda, nella normalità dei casi, tutte le manifestazioni riguardanti la vita sessuale.</p> <p>Nel caso di specie l'imputato, dopo aver fatto avvicinare una ragazza alla propria vettura, col pretesto di un'informazione, le aveva platealmente "esibito" i genitali in modo perfettamente e intenzionalmente percepibile. La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento ricoprisse gli estremi del reato di atti osceni, e non del reato meno grave di atti contrari alla pubblica decenza, e fosse pertanto lesivo del "pudore" e non della "decenza" in quanto offensivo del sentimento di moralità sessuale della collettività, laddove invece gli atti contrari alla pubblica decenza si caratterizzano per l'offesa, in ambito diverso da quello <i>strictu sensu</i> sessuale, dei comuni sentimenti di compostezza e riservatezza della collettività.</p> <p>G. G.</p>